

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA - MILANO

=I=

RICORSO

della **EDILSOLE IMMOBILIARE S.R.L.** (C.F. e P. I.V.A. 07346400968) di Villanterio, in persona dell'Amministratore unico Signora Anna Maria Pagano, assistita e difesa dall'Avv. Tiziano Giovanelli (C.F. GVN TZN 55H10 H803Z), presso il cui studio in San Colombano al Lambro, Via Giuseppe Monti n. 21, è elettivamente domiciliata per procura allegata al presente atto, con indicazione ai fini delle comunicazioni di Segreteria del numero di fax **0371/200381** e dell'indirizzo PEC [**tiziano.giovanelli@lodi.pecavvocati.it**](mailto:tiziano.giovanelli@lodi.pecavvocati.it)

CONTRO

il **Comune di Lodi**, in persona del Sindaco pro-tempore;

DANDONE NOTIFICA

all'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po** di Parma, in persona del Segretario Generale pro-tempore;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CAUTELARE SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

- 1) - del provvedimento n. 41149/2026 del **4 Giugno 2026** (ricevuto in data **8 Giugno 2026**), con il quale il Dirigente dello Sportello unico per l'Edilizia dell'Ente - con riguardo al permesso di costruire chiesto in data **27 Novembre 2025** per dare corso alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull'area di proprietà ubicata all'angolo tra le vie Terzaghi e Finoli (censita al mappale 164 del foglio 43) - ha comunicato che la **“domanda non può essere accolta”**;
- 2) - di ogni altro atto comunque presupposto e/o connesso, ivi espressamente ricomprese:
 - a) - la nota n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026**, con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'Ente - dopo avere **“VISTA la “relazione**

istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005" - aveva comunicato i **“motivi che ostano all'accoglimento della domanda”** del **27 Novembre 2025**;

b) - la nota n. 17039/2026 del **17 Marzo 2026**, con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'Ente - dopo avere **“Richiamato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 del 17.03.2026 prot. 17025”** - ha comunicato **“che il Silenzio Assenso non si è formato”** e che veniva così rigettata la chiesta **“attestazione circa il decorso dei termini del procedimento”** del **2 Marzo 2026**;

c) - la **“relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005”**;

3) - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè, allo stato, non conosciuto.

ANTEFATTO

Al fine di inquadrare compiutamente la vicenda dalla quale scaturisce (la necessità di proporre) il presente ricorso, si premette quanto segue.

(1)

La EDILSOLE IMMOBILIARE S.R.L. - in forza dell'acquisto fattone con atto n. 5891/3425 del **15 Novembre 2023** del Notaio Dott. Francesco Anselmi di Lodi - è divenuta proprietaria dello **“appezzamento di terreno edificabile”** ubicato in comune di Lodi, all'angolo tra le vie Terzaghi e Finoli (censito al mappale 164 del foglio 43) (doc. 1).

(2)

Il certificato di destinazione urbanistica formato dall'Ente - con atto n. 2023/00040/CDU del **29 Giugno 2023** - ha attestato che l'area è ricompresa nel **“Tessuto aperto a edifici isolati su lotto a bassa densità (art. 32 NA del PdR), rete viabilità locale (art. 21 NA del PdR) e verde privato (art. 36 NA**

del PdR) in margini urbani e morfologici (art. 31 comma 13 NA del Pdr)”
(doc. 2).

(3)

Con nota n. 2025/00449/IMP/SUAP dell’**11 Giugno 2025**, il Comune - riscontrando la pratica presentata in data **31 Marzo 2025** ed integrata l’**8 Aprile 2025**, il **19 Aprile 2025** ed il **19 Maggio 2025** - ha informato la Società “**che la Commissione per il Paesaggio, nominata con D.G.C. n. 28 del 21/02/2024, ha reso in data 09/06/2025 il ‘Giudizio NEUTRO all’unanimità’ relativo a ‘Nuova costruzione di due palazzine residenziali’ su lotto identificato catastalmente al fg. 43, mapp. 164” (doc. 3).**

(4)

Con istanza del **27 Novembre 2025**, la ricorrente ha quindi chiesto allo Sportello Unico per l’Edilizia il rilascio del permesso di costruire per dare corso alla realizzazione delle cennate “**due palazzine residenziali**” sulla sovraindividuata area di proprietà (doc. 4).

(5)

Con nota n. 2025/ dell’**1 Dicembre 2025**, “**Il Resp. del SUE, SUAP, Mobilità Urbana e Viabilità, Valorizzazione patrimonio e demanio**” dell’Ente ha comunicato alla EDILSOLE IMMOBILIARE ed al suo Tecnico sia il nominativo del “**responsabile del procedimento**” che “**il termine per l’adozione del provvedimento finale**” (doc. 5).

(6)

Visto il lasso di tempo trascorso - con missiva del **2 Marzo 2026** - la Società ha formalmente:

- segnalato che, **in data 25 Febbraio 2026**, era spirato il termine di novanta (90) giorni previsto dall’art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380;
- evidenziato che non le erano pervenute “**richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego**”;

- preso atto che **“sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso”**;
- chiesto il rilascio della dovuta **“attestazione circa il decorso dei termini del procedimento”** scaturito dalla surrichiamata istanza del **27 Novembre 2025** (doc. 6).

(7)

Per tutta risposta, il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Lodi ha riscontrato la surriportata missiva del **2 Marzo 2026** comunicando distintamente e testualmente:

1) - con nota n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026** - dopo avere **“VISTA la “relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 12/2005” - i “motivi che ostano all’accoglimento della domanda” del 27 Novembre 2025** (doc. 7);

2) - con nota n. 17039/2026 del **17 Marzo 2026** - dopo avere **“Richiamato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 del 17.03.2026 prot. 17025” (sic) - “che il Silenzio Assenso non si è formato” e che veniva così rigettata la chiesta “attestazione circa il decorso dei termini del procedimento” del 2 Marzo 2026** (doc. 8).

(8)

L'Avv. Tiziano Giovanelli - dopo averlo informato, con articolata memoria del **24 Marzo 2026**, che la EDILSOLE IMMOBILIARE (che aveva richiesto in data **27 Novembre 2025** il rilascio del permesso di costruire per dare corso alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull'area censita al mappale 164 del foglio 43 e che aveva segnalato formalmente in data **2 Marzo 2026** che **in data 25 Febbraio 2026** era spirato il termine di novanta (90) giorni previsto dall'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380), l'aveva incaricato di assisterla e tutelarla in ordine al contenuto ed alla portata della nota n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026** e della nota n.

17039/2026 del **17 Marzo 2026** - ha evidenziato al predetto Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia che:

1) - il Comune di Lodi aveva disatteso quelle specifiche disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 (come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera a), della legge 2 Dicembre 2025, n. 182) che disciplinano lo svolgimento dell'attività istruttoria, essendosi verificato che:

a) - non aveva **mai** chiesto alla Società, entro il prescritto termine del **26 Dicembre 2025**, alcuna **“integrazione”** tramite il Responsabile del procedimento individuato nella comunicazione inviata in data **1 Dicembre 2025** dal Responsabile dello Sportello Unico Edilizia (comma 5);

b) - non aveva **mai** inviato all'interessata **“richieste di integrazione documentale”** e/o **“richieste istruttorie”** (che siano rimaste **“inevase”**) e/o **“provvedimenti di diniego”** tramite il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia e/o il Responsabile del procedimento (comma 8);

c) - la **“relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005”** - richiamata, dandola per **“VISTA”** nelle premesse della nota dirigenziale n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026** - era **tardiva**, dato che l'istanza risaliva al **27 Novembre 2025** (comma 3);

d) - anche la nota dirigenziale n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026**, con la quale - **“VISTA la “relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005”** - ha comunicato i **“motivi che ostano all'accoglimento della domanda”** del **27 Novembre 2025** era **tardiva**, dato che l'istanza risaliva al **27 Novembre 2025** (comma 3);

2) - era stato altresì violato l'art. 3, commi 1/3, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal momento che - oltre a non avere unito alla nota dirigenziale n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026**, pur avendola richiamata, dandola per

“VISTA, la “relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 12/2005” - non aveva reso noti i motivi per i quali aveva:

- preliminarmente **“Accertato che ad oggi è stato redatto solo un collaudo funzionale parziale della Chiavica sulla Roggia Molina”;**
- aggiunto **“che lo stesso non costituisce collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione dell’opera” (doc. 9).**

(9)

Il difensore della ricorrente - essendo la EDILSOLE IMMOBILIARE titolare di una posizione giuridicamente qualificata - ha chiesto pertanto formalmente, a norma degli artt. 22 e 25 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il rilascio di copia della richiesta di presa d’atto del **“collaudo delle opere di difesa idraulica su roggia Molina”** che l’Ente aveva inoltrato all’Autorità Distrettuale di Bacino del Po.

Per altri profili, l’Avv. Tiziano Giovanelli - in ossequio al chiaro disposto dell’art. 3, comma 1, delle norme sul procedimento amministrativo - ha chiesto altresì di indicargli **“i presupposti di fatto” e “le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”** da cui risultino i motivi per i quali:

- a) - ad oggi, sia stato **“redatto solo un collaudo funzionale parziale della Chiavica sulla Roggia Molina”;**
- b) - ad oggi, **“lo stesso non costituisce collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione dell’opera” (doc. 9).**

(10)

Da ultimo, il legale della Società ha, infine, distintamente:

- 1) - evidenziato che la memoria - che **“l’amministrazione ha l’obbligo di valutare”** a mente dell’art. 10 e dell’art. 10-bis delle norme sul procedimento amministrativo, alla luce dello stato di legittimo affidamento e della rilevanza dei diritti e degli interessi dei quali è portatrice la sua Assistita - rivestiva

carattere d'urgenza;

2) - prospettato l'opportunità - chiedendo espressamente all'Ing. Giovanni Ligi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 1/1-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, di acquisire la medesima memoria e di fissare **un incontro** al fine di affrontare, dirimere e definire compiutamente l'istruttoria della pratica edilizia - di addivenire alla conclusione di un accordo allo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, in modo da dare (finalmente e sollecitamente) corso alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull'area censita al mappale 164 del foglio 43 (doc. 9).

(11)

Visto il lasso di tempo trascorso, l'Avv. Tiziano Giovanelli - dopo avere rammentato, con ulteriore memoria del **5 Maggio 2026**, che era stato incaricato di assistere e tutelare la EDILSOLE IMMOBILIARE anche in ordine al contenuto ed alla portata tanto della nota dirigenziale n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026** quanto della nota dirigenziale n. 17039/2026 del **17 Marzo 2026** (come da sua precedente del **24 Marzo 2026**) - ha **“preso atto”** che il Comune di Lodi aveva (altresì) disatteso:

A) - l'art. 1, comma 2-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, a norma del quale **“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”**;

B) - l'art. 328, comma 2, del Codice penale, che - sanzionando il rifiuto e/o l'omissione di atti d'ufficio - assegna al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il perentorio termine di **“trenta giorni dalla richiesta”**:

- per compiere **“l'atto del suo ufficio”**;

- oppure per rispondere **“per esporre le ragioni del ritardo”**.

Nell'occasione, il legale della Società ha rilevato che - a fronte della sua precedente del **24 Marzo 2026**, che era formulata a norma degli artt. 22 e 25 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, essendo l'interessata

titolare di una posizione giuridicamente qualificata (doc. 9) - l'Ente non aveva ancora:

1) - **reso noti i motivi per i quali aveva:**

a) - preliminarmente **“Accertato che ad oggi è stato redatto solo un collaudo funzionale parziale della Chiavica sulla Roggia Molina”;**

b) - aggiunto **“che lo stesso non costituisce collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione dell'opera”.**

2) - **rilasciato copia** della richiesta di presa d'atto del **“collaudo delle opere di difesa idraulica su roggia Molina”** che il Comune aveva inoltrato all'Autorità Distrettuale di Bacino del Po;

3) - **indicato** **“i presupposti di fatto”** e **“le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”** da cui si evincessero i motivi per i quali:

a) - fosse stato **“redatto solo un collaudo funzionale parziale della Chiavica sulla Roggia Molina”;**

b) - **“lo stesso non costituisce collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione dell'opera”.**

Il difensore della ricorrente ha rammentato e ribadito all'Ing. Giovanni Ligi che:

1) - la precedente memoria del **24 Marzo 2026** - che **“l'amministrazione ha l'obbligo di valutare”** a mente dell'art. 10 e dell'art. 10-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, alla luce dello stato di legittimo affidamento e della rilevanza dei diritti e degli interessi dei quali è portatrice la sua Assistita - rivestiva carattere d'urgenza;

2) - gli aveva prospettato l'opportunità - chiedendogli espressamente di acquisire la predetta memoria del **24 Marzo 2026** e di fissare **un incontro** al fine di affrontare, dirimere e definire compiutamente l'istruttoria della pratica edilizia - di addivenire alla conclusione di un accordo allo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 11, commi 1/1-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (doc. 10).

(12)

L'Avv. Tiziano Giovanelli ha infine evidenziato ed anticipato che:

I) - l'Ente - non osservando quelle disposizioni che sono poste a presidio della legalità e della legittimità degli atti amministrativi - aveva peraltro aggravato e seguita(va) ad aggravare immotivatamente ed illegittimamente sia l'istruttoria che il procedimento finalizzato alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull'area censita al mappale 164 del foglio 43, in ulteriore violazione dell'art. 1, comma 2, della legge 7 Agosto 1990, n. 241;

II) - per tali motivi - stanti i rilevanti danni che aveva già subito e che continua(va) a subire tanto per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa quanto per il mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria - la EDILSOLE IMMOBILIARE si vede(va) quindi, suo malgrado, costretta a riservarsi ogni azione e/o ragione presso la competente Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti tanto dell'art. 1, comma 2-bis, e dell'art. 2-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241 quanto dell'art. 30 del decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104 (doc. 10).

(13)

Sia la memoria del **24 Marzo 2026** che il successivo sollecito del **5 Maggio 2026** sono rimasti privi di qualsiasi risposta da parte del Comune di Lodi (docc. 9/10).

(14)

Come si è visto e documentato, l'Amministrazione Lodigiana ha così violato - oltre all'art. 1, comma 2-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed all'art. 328, comma 2, del Codice penale - gli artt. 22 e 25 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal momento che **non** ha fornito **“entro il prescritto termine di trenta (30) giorni”** la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del **24 Marzo 2026** (doc. 9).

(15)

Conseguentemente, la Società - con ricorso del 20 Maggio 2026 (R.G. 1971/2026) - ha chiesto all'adito Tribunale di ordinare al Comune di Lodi, ai sensi dell'art. 116, comma 4, del Codice del processo amministrativo, l'esibizione dei documenti richiesti e sollecitati in data 24 Marzo 2026 ed in data 5 Maggio 2026.

Il Tribunale - con avviso del 26 Maggio 2026 - ha fissato la trattazione del ricorso per la Camera di consiglio del 14 Ottobre 2026 (doc. 11).

F A T T O

(16)

L'ineffabile Dirigente dello Sportello unico per l'Edilizia dell'Ente - oltre a non avere mai riscontrato nè la memoria del 24 Marzo 2026 né il successivo sollecito del 5 Maggio 2026, che contenevano e reiteravano espressamente anche la richiesta di fissare un incontro al fine di affrontare, dirimere e definire compiutamente l'istruttoria della pratica edilizia, addivenendo alla conclusione di un accordo allo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 1/1-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (docc. 9/10) - ha infine notificato in data 8 Giugno 2026 il provvedimento n. 41149/2026 del 4 Giugno 2026 per comunicare alla Società, con riguardo al permesso di costruire che aveva chiesto sin dal 27 Novembre 2025 per dare corso alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull'area di proprietà censita al mappale 164 del foglio 43, che la **“domanda non può essere accolta”** (doc. 12).

(17)

In tale provvedimento, l'Ing. Giovanni Ligi si è - del tutto arbitrariamente e tardivamente - permesso di affermare e di asserire, in particolare, che:

1) - le memorie legali del 24 Marzo 2026 e del 5 Maggio 2026 - più che **“manifestare la disattesa delle specifiche disposizioni amministrative che ne disciplinano lo svolgimento dell'attività istruttoria”** (sic) - sono **“volte**

invero”:

- **“ad acquisire informazioni afferenti allo stato di esecuzione dell’opera pubblica di realizzazione della *“Chiavica sulla Roggia Molina”*;**
 - **(a chiedere) “le motivazioni della redazione di un collaudo funzionale parziale e non definitivo, le motivazioni perché lo stesso non costituisce collaudo definitivo”;**
 - **a “chiedere copia della richiesta di presa d’atto del collaudo delle opere di difesa idraulica su roggia Molina che l’ente ha inoltrato all’autorità Distrettuale di Bacino del Po”;**
 - **“in ragione di tale stato, proporre di addivenire ad un accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 con contenuto discrezionale del provvedimento finale al fine di acconsentire, nel mentre, la realizzazione dell’intervento edilizio di che trattasi” (doc. 12 - pagina 2);**
- 2) - “le richiamate comunicazioni, in concreto, non rappresentano o propongono alcuna ipotesi di accordo, di fatto non sussistendone i presupposti ...” (doc. 12 - pagina 3);**
- 3) - “con riferimento alle osservazioni mosse circa l’iter e i tempi di gestione amministrativa della attività istruttoria condotta, si rileva che la stessa attività non poteva essere, nell’esito, differente da quanto espresso” (doc. 12 - pagina 3);**
- 4) - “le richiamate memorie (comunicazioni del 24.03.36 e 05.05.2026) non introducono, sul piano tecnico amministrativo, elementi di novità o di osservazione che richiedano il riesame e correzione della attività istruttoria resa dall’ufficio sulla scorta della disciplina urbanistica ed edilizia vigente ed espressa nel richiamato parere del 05.02.2026 ...” (doc. 12 - pagina 3).**

(18)

Con articolata memoria del **2 Luglio 2026**, l’Avv. Tiziano Giovanelli - rimarcando per l’ennesima volta che la EDILSOLE IMMOBILIARE aveva richiesto in data **27 Novembre 2025** il rilascio del permesso di costruire per dare

corso alla realizzazione di due (2) palazzine residenziali nell'area censita al mappale 164 del foglio 43, aveva chiesto in data **2 Marzo 2026** l'attestazione del silenzio-assenso formatosi in data **25 Febbraio 2026** e che aveva ricevuto il preavviso di diniego del permesso di costruire con nota dirigenziale del **17 Marzo 2026** - ha innanzitutto anticipato all'Ing. Giovanni Ligi che la Società l'aveva incaricato di impugnare il suddetto diniego del **4 Giugno 2026** (doc. 13).

(19)

Con la cennata memoria del **2 Luglio 2026**, il legale della ricorrente ha osservato e ribadito come il Comune di Lodi avesse:

A) - disatteso l'art. 1, comma 2-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, a norma del quale **“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”**;

B) - disatteso l'art. 328, comma 2, del Codice penale, che - sanzionando il rifiuto e/o l'omissione di atti d'ufficio - assegna al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il perentorio termine di **“trenta giorni dalla richiesta”** per compiere **“l'atto del suo ufficio”** oppure per rispondere **“per esporre le ragioni del ritardo”**);

C) - accantonato **l'opportunità** - di fissare **un incontro** per affrontare, dirimere e definire compiutamente l'istruttoria della pratica edilizia - di addivenire alla conclusione di un accordo allo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 1/1-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (doc. 13).

(20)

Nell'occasione, l'Avv. Tiziano Giovanelli ha aggiunto che l'Ente - non osservando quelle disposizioni che sono poste a presidio della legalità e della legittimità degli atti amministrativi - aveva in tal modo aggravato e seguitava ad aggravare immotivatamente ed infondatamente sia l'istruttoria che il procedimento preordinato alla realizzazione di due (2) palazzine residenziali nell'area censita al mappale 164 del foglio 43, in ulteriore violazione dell'art. 1,

comma 2, della legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Per questi motivi, la EDILSOLE IMMOBILIARE S.R.L. - alla luce dei rilevanti danni che aveva già subito e che continuava a subire tanto per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa quanto per il mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria - si era quindi vista, suo malgrado, costretta a riservarsi ogni azione e/o ragione presso la competente Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti sia dell'art. 1, comma 2-bis, e dell'art. 2-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241 che dell'art. 30 del decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104.

In disparte ogni (successiva) contestazione in sede contenziosa, il legale della Società ha ribadito pertanto formalmente - per la terza volta (informando doverosamente sia il Sindaco che il competente Assessore) - la richiesta di organizzare **un incontro** allo scopo di prevenire l'insorgenza di una articolata, complessa ed onerosa controversia giudiziaria (doc. 13).

(21)

Il Comune di Lodi si è degnato di *“riscontrare”* in data **31 Luglio 2026** la suddetta richiesta di **incontro** del **2 Luglio 2026** proponendo le date del **4 Agosto 2026** e del **6 Agosto 2026** (doc. 14).

(22)

Con missiva-pec del **3 Agosto 2026**, il difensore della ricorrente - rappresentando l'impossibilità, in ragione di impegni da tempo programmati, di partecipare all'incontro per le proposte date del **4 Agosto 2026** e/o del **6 Agosto 2026** - ha indicato quali possibili date per l'incontro quelle del **2 Settembre 2026**, del **3 Settembre 2026** e/o del **4 Settembre 2026** (doc. 15).

(23)

La richiesta di differimento dell'incontro dai primi giorni del mese di Agosto ai primi giorni del mese di Settembre - che l'Avv. Tiziano Giovanelli ha inoltrato il **3 Agosto 2026** - è rimasta priva di qualsiasi risposta da parte del Comune di Lodi (doc. 15).

Si osserva che il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'Ente - mentre aveva impiegato ben ventinove (29) giorni per *“rispondere”* alla richiesta di incontro del 2 Luglio 2026 - si è nuovamente determinato, per la terza volta, a violare il chiaro disposto dell'art. 328, comma 2, del Codice penale.

L'Ing. Giovanni Ligi - entro il perentorio termine di **“trenta giorni dalla richiesta”** del 3 Agosto 2026 - non ha infatti:

- né compiuto **“l'atto del suo ufficio”**;
- né risposto **“per esporre le ragioni del ritardo”**.

DIRITTO

Dal momento che il suddetto provvedimento comunale del 4 Giugno 2026 - unitamente ad ogni altro atto comunque presupposto e/o connesso, ivi espressamente ricomprese la nota n. 17025/2026 del 17 Marzo 2026 (con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'Ente, dopo avere **“VISTA la “relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005”, aveva comunicato i “motivi che ostano all'accoglimento della domanda” del 27 Novembre 2025)**, la nota n. 17039/2026 del 17 Marzo 2026 (con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'Ente, dopo avere **“Richiamato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 del 17.03.2026 prot. 17025”**, ha comunicato **“che il Silenzio Assenso non si è formato”** e che veniva così rigettata la chiesta **“attestazione circa il decorso dei termini del procedimento”** del 2 Marzo 2026) e la **“relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005”** nonché ad ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè, allo stato, non conosciuto - è innegabilmente lesivo dei propri qualificati interessi, la EDILSOLE IMMOBILIARE si vede costretta a chiederne l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per salvaguardare la sua legittima posizione specie alla luce della constatazione che le viene impedito di

dare corso alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull’area **“edificabile”** censita al mappale 164 del foglio 43 (doc. 12).

Si evidenzia sin d’ora che il ricorso viene necessariamente proposto - oltre che per chiedere l’annullamento degli epigrafati provvedimenti comunali - per vedersi accordare la imprescindibile tutela cautelare, con l’espressa riserva:

1) - di impugnare mediante successivi motivi aggiunti qualsiasi ulteriore atto e/o provvedimento che fosse emanato nel corso del procedimento correlato all’esibizione degli atti compendati dal ricorso **R.G. 1971/2026**;

2) - di chiedere il risarcimento del danno ingiusto che la Società ha già subito e che continua a subire tanto per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa quanto per il mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria.

La ricorrente - alla luce della posizione giuridicamente rilevante della quale è titolare come proprietaria dell’area edificabile sulla quale ha diritto di realizzare le **“due palazzine residenziali”** (docc. 1/4), del legittimo affidamento che si correla al certificato di destinazione urbanistica del **29 Giugno 2023**, a mente del quale l’area è ricompresa nel **“Tessuto aperto a edifici isolati su lotto a bassa densità (art. 32 NA del PdR), rete viabilità locale (art. 21 NA del PdR) e verde privato (art. 36 NA del PdR) in margini urbani e morfologici (art. 31 comma 13 NA del Pdr)”** (doc. 2), al **già** ottenuto nulla osta paesaggistico dell’**11 Giugno 2025** (doc. 3) ed alla sussistenza del suo pieno diritto a conoscere gli atti menzionati nelle surrichiamate note comunali del **17 Marzo 2026** (docc. 7/8) - deve quindi agire giudizialmente per evitare di decadere dall’impugnazione, entro il prescritto termine di sessanta (60) giorni, del provvedimento di diniego che le è stato notificato in data **8 Giugno 2026**.

Il presente ricorso è altresì volto:

1) - a tutelare i propri interessi di proprietaria dello **“appezzamento di terreno edificabile”** ubicato in comune di Lodi (docc. 1/2/3/4);

2) - a fare in modo che l’attività amministrativa - diversamente da quanto ha

fatto l'Ente inadempiente - venga esercitata in maniera legittima, corretta e trasparente, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, a norma del quale **“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”**.

Da ultimo, la EDILSOLE IMMOBILIARE - dato che il Comune di Lodi, disattendendo e violando quelle disposizioni che sono poste a presidio della legalità e della legittimità degli atti amministrativi, ha peraltro aggravato e seguita ad aggravare immotivatamente ed illegittimamente sia l'istruttoria che il procedimento finalizzato alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull'area censita al mappale 164 del foglio 43, in ulteriore violazione dell'art. 1, comma 2, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 - non può esimersi dall'evidenziare che il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia parrebbe essersi **“attivato”** in data **4 Giugno 2026** formando un simile diniego all'unico scopo di tentare di **“replicare”** (seppure del tutto illegittimamente, arbitrariamente e tardivamente):

a) - alle contestazioni che gli erano state puntualmente rivolte il **24 Marzo 2026** ed il **5 Maggio 2026** (docc. 9/10);

b) - all'espressa riserva - formulata nel ricorso del **20 Maggio 2026** (doc. 11) - di ogni azione e/o ragione:

- **ex art. 117 del Codice del processo amministrativo**, in ordine alla (allora) mancata conclusione del procedimento scaturito dalla domanda di permesso di costruire presentata sin dal **27 Novembre 2025**;

- **ex art. 30 del Codice del processo amministrativo**, in ordine al risarcimento del danno ingiusto che la Società aveva già subito e che continuava a subire tanto per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa quanto per il mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria, in ulteriore violazione dell'art. 1, comma 2-bis, e dell'art. 2-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241.

=I=

Il presente ricorso viene fondato sugli articolati motivi che di seguito si espongono.

(A)

Illegittimità del diniego del 4 Giugno 2026 per violazione e/o falsa applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380.

Violazione della legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancanza di motivazione.

Nell'illustrare il primo motivo, vale la pena di ripercorrere brevemente i passaggi che hanno caratterizzato l'articolazione del procedimento sfociato nell'impugnato diniego del **4 Giugno 2026** (doc. 12).

In tal senso, si rammenta pertanto che:

1) - con nota dell'**11 Giugno 2025**, il Comune di Lodi - riscontrando la pratica presentata in data **31 Marzo 2025** ed integrata l'**8 Aprile 2025**, il **19 Aprile 2025** ed il **19 Maggio 2025** - ha informato la EDILSOLE IMMOBILIARE “che la Commissione per il Paesaggio, nominata con D.G.C. n. 28 del 21/02/2024, ha reso in data 09/06/2025 il ‘**Giudizio NEUTRO all’unanimità**’ relativo a ‘**Nuova costruzione di due palazzine residenziali**’ su lotto identificato catastalmente al fg. 43, mapp. 164” (doc. 3);

2) - con istanza del **27 Novembre 2025**, la Società ha quindi chiesto allo Sportello Unico per l'Edilizia il rilascio del permesso di costruire per dare corso alla realizzazione delle cennate “**due palazzine residenziali**” nell'area di proprietà censita al mappale 164 del foglio 43, sulla base del certificato di destinazione urbanistica formato dall'Ente con atto n. 2023/00040/CDU del **29 Giugno 2023**, contenente l'attestazione che l'area è ricompresa nel “**Tessuto aperto a edifici isolati su lotto a bassa densità (art. 32 NA del PdR), rete viabilità locale (art. 21 NA del PdR) e verde privato (art. 36 NA del PdR) in margini urbani e morfologici (art. 31 comma 13 NA**

del Pdr)” (docc. 2/ 4);

3) - con nota dell’1 Dicembre 2025 - nel rispetto del termine di dieci (10) giorni fissato dall’art. 20, comma 2, del testo unico in materia edilizia - “Il Resp. del SUE, SUAP, Mobilità Urbana e Viabilità, Valorizzazione patrimonio e demanio**” dell’Ente ha comunicato alla EDILSOLE IMMOBILIARE ed al suo Tecnico sia il nominativo del “**responsabile del procedimento**” che “**il termine per l’adozione del provvedimento finale**”, che il Geom. Fabio Di Grandi ha indicato “**in 60 giorni dalla presentazione della domanda**” (doc. 5);**

4) - con memoria del 2 Marzo 2026 - visto il lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda (doc. 4) - la Società ha formalmente:

- segnalato che, in data 25 Febbraio 2026, era spirato il termine di novanta (90) giorni previsto dall’art. 20, comma 8, del testo unico in materia edilizia;

- evidenziato che non le erano pervenute “**richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego**”;

- preso atto che “**sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso**”;

- chiesto il rilascio della dovuta “**attestazione circa il decorso dei termini del procedimento**” scaturito dalla surrichiamata istanza del 27 Novembre 2025 (doc. 6);

5) - il Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Lodi ha riscontrato la surriportata memoria del 2 Marzo 2026 comunicando distintamente e testualmente:

a) - con nota n. 17025/2026 del 17 Marzo 2026 - dopo avere “VISTA la “relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 12/2005” - i “motivi che ostano all’accoglimento della domanda**” del 27 Novembre 2025 (doc. 7);**

b) - con nota n. 17039/2026 del 17 Marzo 2026 - dopo avere “Richiamato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 del****

17.03.2026 prot. 17025” (sic) - **“che il Silenzio Assenso non si è formato”** e che veniva così rigettata la chiesta **“attestazione circa il decorso dei termini del procedimento”** del **2 Marzo 2026** (doc. 8);

6) - con articolata memoria del **24 Marzo 2026**, l'Avv. Tiziano Giovanelli - dopo averlo informato che la EDILSOLE IMMOBILIARE (che aveva richiesto in data **27 Novembre 2025** il rilascio del permesso di costruire per dare corso alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull'area censita al mappale 164 del foglio 43 e che aveva segnalato in data **2 Marzo 2026** che **in data 25 Febbraio 2026** era spirato il termine di novanta (90) giorni previsto dall'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380), l'aveva incaricato di assisterla e tutelarla in ordine al contenuto ed alla portata della nota n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026** e della nota n. 17039/2026 del **17 Marzo 2026** - ha evidenziato all'Ing. Giovanni Ligi che l'Ente aveva disatteso quelle specifiche disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 (come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera a), della legge 2 Dicembre 2025, n. 182) che disciplinano lo svolgimento dell'attività istruttoria, essendosi verificato che:

a) - non aveva **mai** chiesto alla Società - entro il termine del **26 Dicembre 2025**, prescritto dall'art. 20, **comma 5**, del testo unico in materia edilizia - alcuna **“integrazione”** tramite il Responsabile del procedimento individuato nella comunicazione inviata in data **1 Dicembre 2025** dal Responsabile dello Sportello Unico Edilizia (doc. 5);

b) - non aveva **mai** inviato all'interessata **“richieste di integrazione documentale”** e/o **“richieste istruttorie”** (che siano rimaste **“inevase”**) e/o **“provvedimenti di diniego”** tramite il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia e/o il Responsabile del procedimento a norma dell'art. 20, **comma 8**, del testo unico in materia edilizia;

c) - la **“relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom.**

Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005" - richiamata, dandola per **"VISTA"** nelle premesse della nota dirigenziale n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026** (doc. 7) - era **tardiva**, a mente dell'art. 20, **comma 3**, del testo unico in materia edilizia, dato che l'istanza risaliva al **27 Novembre 2025**;

d) - anche la nota dirigenziale n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026**, con la quale - **"VISTA la "relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005"** - ha comunicato i **"motivi che ostano all'accoglimento della domanda"** del **27 Novembre 2025** era **tardiva**, a mente dell'art. 20, **comma 3**, del testo unico in materia edilizia, dato che l'istanza risaliva al **27 Novembre 2025** (doc. 9);

7) - con la stessa memoria del **24 Marzo 2026**, il legale della ricorrente ha espressamente contestato che era stato altresì violato l'art. 3, commi 1/3, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal momento che - oltre a non avere unito alla nota dirigenziale n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026**, pur avendola richiamata, dandola per **"VISTA, la "relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005"** - non aveva reso noti i motivi per i quali aveva:

a) - preliminarmente **"Accertato che ad oggi è stato redatto solo un collaudo funzionale parziale della Chiavica sulla Roggia Molina"**;

b) - aggiunto **"che lo stesso non costituisce collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione dell'opera"** (doc. 9);

8) - per tali ragioni, il difensore della ricorrente - essendo la EDILSOLE IMMOBILIARE titolare di una posizione giuridicamente qualificata - ha chiesto pertanto formalmente, a norma degli artt. 22 e 25 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il rilascio di copia della richiesta di presa d'atto del **"collaudo delle opere di difesa idraulica su roggia Molina"** che l'Ente aveva inoltrato

all'Autorità Distrettuale di Bacino del Po (doc. 9);

9) - per altri profili, l'Avv. Tiziano Giovanelli - in ossequio al chiaro disposto dell'art. 3, comma 1, delle norme sul procedimento amministrativo - ha chiesto altresì di indicargli **“i presupposti di fatto”** e **“le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”** da cui risultassero i motivi per i quali:

a) - ad oggi, sia stato **“redatto solo un collaudo funzionale parziale della Chiavica sulla Roggia Molina”**;

b) - ad oggi, **“lo stesso non costituisce collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione dell'opera”** (doc. 9);

10) - da ultimo, il legale della Società ha, infine, partitamente:

a) - evidenziato che la stessa memoria - che **“l'amministrazione ha l'obbligo di valutare”** a mente dell'art. 10 e dell'art. 10-bis delle norme sul procedimento amministrativo, alla luce dello stato di legittimo affidamento e della rilevanza dei diritti e degli interessi dei quali è portatrice la sua Assistita - rivestiva carattere d'urgenza;

b) - prospettato l'opportunità - chiedendo espressamente all'Ing. Giovanni Ligi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 1/1-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, di acquisire la medesima memoria e di fissare **un incontro** al fine di affrontare, dirimere e definire compiutamente l'istruttoria della pratica edilizia - di addivenire alla conclusione di un accordo allo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, in modo da dare (finalmente e sollecitamente) corso alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull'area censita al mappale 164 del foglio 43 (doc. 9).

Le surriportate contestazioni e richieste sono state puntualmente ribadite con la memoria di sollecito del **5 Maggio 2026** (doc. 10).

Non ha dunque alcun senso - diversamente da quanto ha fatto l'Ing. Giovanni

Ligi con l'impugnato diniego del **4 Giugno 2026** - affermare ed asserire, in particolare, che:

1) - le memorie legali del **24 Marzo 2026** e del **5 Maggio 2026** - più che “manifestare la disattesa delle specifiche disposizioni amministrative che ne disciplinano lo svolgimento dell'attività istruttoria” (sic) - sono “volte invero”:

- “ad acquisire informazioni afferenti allo stato di esecuzione dell'opera pubblica di realizzazione della *“Chiavica sulla Roggia Molina”*;

- (a chiedere) “le motivazioni della redazione di un collaudo funzionale parziale e non definitivo, le motivazioni perché lo stesso non costituisce collaudo definitivo”;

- a “chiedere copia della richiesta di presa d'atto del collaudo delle opere di difesa idraulica su roggia Molina che l'ente ha inoltrato all'autorità Distrettuale di Bacino del Po”;

- “in ragione di tale stato, proporre di addivenire ad un accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 con contenuto discrezionale del provvedimento finale al fine di acconsentire, nel mentre, la realizzazione dell'intervento edilizio di che trattasi” (doc. 12 - pagina 2);

2) - “le richiamate comunicazioni, in concreto, non rappresentano o propongono alcuna ipotesi di accordo, di fatto non sussistendone i presupposti ...” (doc. 12 - pagina 3);

3) - “con riferimento alle osservazioni mosse circa l'iter e i tempi di gestione amministrativa della attività istruttoria condotta, si rileva che la stessa attività non poteva essere, nell'esito, differente da quanto espresso” (doc. 12 - pagina 3);

4) - “le richiamate memorie (comunicazioni del 24.03.36 e 05.05.2026) non introducono, sul piano tecnico amministrativo, elementi di novità o di osservazione che richiedano il riesame e correzione della attività istruttoria resa dall'ufficio sulla scorta della disciplina urbanistica ed edilizia vigente

ed espressa nel richiamato parere del 05.02.2026 ...” (doc. 12 - pagina 3).

Non si dimentichi che - nell’assumere in data **4 Giugno 2026** un simile provvedimento rispetto alla domanda di permesso di costruire del **27 Novembre 2025** - il Comune di Lodi ha insanabilmente violato le succitate disposizioni dell’art. 20 del decreto presidenziale 380/2001.

Il diniego notificato l’**8 Giugno 2026** è infatti illegittimo per l’irrimediabile tardività che è attestata e documentata dal mancato rispetto:

a) - del **“termine per l’adozione del provvedimento conclusivo”** sulla domanda del **27 Novembre 2025** - che è datato **4 Giugno 2026** (doc. 12) - contravvenendo al chiaro disposto dell’art. 20, **commi 6/8**, del testo unico in materia edilizia;

b) - del termine per comunicare **“tempestivamente”** all’istante **“i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”** del **27 Novembre 2025** - che risale al **17 Marzo 2026** (doc. 7) - contravvenendo al chiaro disposto dell’art. 10 bis della legge 241/1990.

Si vedano - in tema di silenzio assenso sulle domande di permesso di costruire (doc. 6) - sia le statuizioni recate dal Consiglio di stato (**Sez. IV[^], n. 1878/2026 del 9 Marzo 2026**) che la novella normativa introdotta dalla legge 20 Aprile 2026, n. 50 (con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 Febbraio 2026, n. 19).

Sulla portata dell’art. 20, comma 5, del testo unico in materia edilizia e dell’art. 2 della legge 241/1990 - che tutelano **“la certezza dei tempi dell’azione amministrativa”** - si veda altresì, tra le molte, la recente pronuncia dell’adito Tribunale (**Sez. II[^], n. 4139/2026 del 19 Agosto 2026**).

La carenza di istruttoria e la mancanza di motivazione che contrassegnano l’impugnato diniego del **4 Giugno 2026** - unitamente all’intervenuta violazione dei contenuti e dei termini fissati dal decreto presidenziale 380/2001 e dalla legge 241/1990 - depongono, per questo primo motivo, a favore dell’accoglimento del ricorso.

(B)

Illegittimità derivata del diniego del 4 Giugno 2026 per illegittimità della relazione istruttoria del 5 Febbraio 2026 e delle note comunali del 17 Marzo 2026 per violazione e/o falsa applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380.

Violazione della legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancanza di motivazione.

Anche gli atti del **5 Febbraio 2026** (relazione istruttoria) e del **17 Marzo 2026** (comunicazione motivi ostativi) sono irrimediabilmente tardivi - avendo violato i termini che sono chiaramente fissati tanto dall'art. 28 del decreto presidenziale 380/2001 quanto dall'art. 10-bis della legge 241/1990) - rispetto alla data di presentazione della domanda del **27 Novembre 2025** (doc. 4).

Come è stato infatti già detto e documentato:

1) - la relazione istruttoria - che avrebbe dovuto essere rassegnata entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda del **27 Novembre 2025**, vale a dire entro il **26 Gennaio 2026** (ex art. 20, **comma 3**, del testo unico in materia edilizia) - è stata invece depositata in data **5 Febbraio 2026** (doc. 7);

2) - la comunicazione dei motivi ostativi - che avrebbe dovuto precedere la **“formale adozione di un provvedimento negativo”** (ex art. 10-bis della legge 241/1990) - è stata invece formalizzata in data **17 Marzo 2026**, quando era già **“decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo”**, in contrasto con l'art. 20, **commi 6/8**, del testo unico in materia edilizia (doc. 7).

La inequivocabile contestazione delle surriportate circostanze è stata appropriatamente effettuata e ribadita con le memorie legali del **24 Marzo 2026** e del **5 Maggio 2026**, che sono rimaste prive di qualsiasi riscontro da parte dell'Ente (docc. 9/10).

Per non dire che il rigetto della chiesta **“attestazione circa il decorso dei termini del procedimento”** del **2 Marzo 2026** - formato con nota n.

17039/2026 del **17 Marzo 2026**, richiamando **“il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 del 17.03.2026 prot. 17025”** (doc. 8) - sembra essere stato appositamente confezionato **“agganciandolo”** tanto alla (ugualmente) tardiva comunicazione dei **“motivi che ostano all’accoglimento della domanda”** del **27 Novembre 2025**, che è stata formata con nota n. 17025/2026 dello stesso **17 Marzo 2026** (con appena qualche numero di protocollo precedente) quanto alla (ugualmente) tardiva **“relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 12/2005”** (doc. 7).

Si veda - proprio sulla portata dell’art. 20, comma 5, del testo unico in materia edilizia e dell’art. 2 della legge 241/1990, che tutelano **“la certezza dei tempi dell’azione amministrativa”** - la recente pronuncia dell’adito Tribunale (Sez. II[^], n. 4139/2026 del 19 Agosto 2026).

La carenza di istruttoria e la mancanza di motivazione che contrassegnano la relazione istruttoria del **5 Febbraio 2026** e le note comunali del **17 Marzo 2026** - unitamente all’intervenuta violazione dei contenuti e dei termini fissati dal decreto presidenziale 380/2001 e dalla legge 241/1990 - si riverberano pertanto, in via derivata, sul gravato diniego del **4 Giugno 2026**, rendendo il ricorso, per questo secondo motivo, meritevole di accoglimento.

(C)

Violazione della legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancanza di motivazione.

Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.

Come è noto, l’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 stabilisce che **“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”**.

Da quanto ampiamente documentato, emerge la dimostrazione che il Comune di Lodi - se la EDILSOLE IMMOBILIARE non avesse proposto il ricorso del **20 Maggio 2026** per ottenere l’esibizione dei documenti richiesti il **24 Marzo 2026**

ed il 5 Maggio 2026 (ex art. 116, comma 4, del Codice del processo amministrativo), riservandosi ogni azione e/o ragione sia in ordine alla mancata conclusione del procedimento scaturito dalla domanda di permesso di costruire presentata sin dal 27 Novembre 2025 (ex art. 117 del Codice del processo amministrativo) che in ordine al risarcimento del danno ingiusto che l'interessata aveva già subito e che continuava a subire tanto per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa quanto per il mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria, in ulteriore violazione dell'art. 1, comma 2-bis, e dell'art. 2-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (ex art. 30 del Codice del processo amministrativo) - si sarebbe ben guardato dal tentare di *“concludere”*, seppure in maniera palesemente illegittima, arbitraria e tardiva, il procedimento scaturito dalla domanda di permesso di costruire del 27 Novembre 2025 (doc. 4).

Tanto è vero che il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'Ente:

a) - ha impiegato più di due (2) mesi - determinandosi, seppure del tutto tardivamente, in data 4 Giugno 2026 (doc. 12) - per *“replicare”* alle appropriate controdeduzioni che la Società aveva formulato con la (prima) memoria legale del 24 Marzo 2026 in relazione al preavviso di diniego del 17 Marzo 2026 (docc. 7/9);

b) - ha impiegato un (1) altro mese - determinandosi, comodamente, in data 4 Giugno 2026 (doc. 12) - per *“replicare”* anche al sollecito che la Società aveva inoltrato con la (seconda) memoria legale del 5 Maggio 2026 in relazione al preavviso di diniego del 17 Marzo 2026 (docc. 7/10);

c) - ha *“riscontrato”* altrettanto comodamente in data 31 Luglio 2026 - dopo avere ignorato la prima del 24 Marzo 2026 e la seconda del 5 Maggio 2026 - la terza richiesta di incontro del 2 Luglio 2026 (docc. 13/14);

d) - non ha ancora risposto alla missiva-pec del 3 Agosto 2026, con la quale il legale della Società - rappresentando l'impossibilità, in ragione di impegni da tempo programmati, di partecipare all'incontro proposto dall'Ing. Giovanni Ligi

in data **31 Luglio 2026** per le date del **4 Agosto 2026** e/o del **6 Agosto 2026** - ha indicato quali possibili date per l'incontro quelle del **2 Settembre 2026**, del **3 Settembre 2026** e/o del **4 Settembre 2026** (doc. 15).

Si osserva che il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia si è così nuovamente e volutamente determinato - per la **terza** volta - a violare il chiaro disposto dell'art. 328, comma 2, del Codice penale.

L'Ing. Giovanni Ligi - entro il perentorio termine di **“trenta giorni dalla richiesta”** del **3 Agosto 2026** - non ha infatti:

- né compiuto **“l'atto del suo ufficio”**;
- né risposto **“per esporre le ragioni del ritardo”**.

Per completezza, non si trascuri infine che tra le **“ipotesi di accordo”** - che non hanno mai potuto essere illustrate, dal momento che l'**incontro** chiesto il **24 Marzo 2026**, il **5 Maggio 2026**, il **2 Luglio 2026** ed il **3 Agosto 2026** non si è (**ancora**) tenuto, per ragioni esclusivamente addebitabili alla (omissiva) condotta del suddetto Dirigente dello sportello Unico per l'Edilizia - sarebbe naturalmente ed agevolmente rientrata quella incentrata sul regime giuridico del permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 e dell'art. 33 della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12.

Non ha dunque alcun senso affermare - come invece risulta asserito, illegittimamente ed arbitrariamente, nel diniego del **4 Giugno 2026** - che **“le richiamate comunicazioni, in concreto, non rappresentano o propongono alcuna ipotesi di accordo, di fatto non sussistendone i presupposti ...”** (doc. **12 - pagina 3**).

L'eccesso di potere per sviamento e per ingiustizia manifesta che - unitamente alla già censurata carenza di istruttoria ed alla già rilevata mancanza di motivazione - contrassegnano il diniego del **4 Giugno 2026** è stato concretizzato ed aggravato ulteriormente dalla pervicace volontà di danneggiare la ricorrente, alla quale viene impedito di dare corso alla realizzazione delle **“due palazzine**

residenziali” sull’area **“edificabile”** censita al mappale 164 del foglio 43.

DOMANDA CAUTELARE

Sussistono infine giusti motivi e gravi ragioni per accordare la cautelare sospensione dell’impugnato diniego del **4 Giugno 2026**, tanto alla luce dei censurati profili che rendono fondato e meritevole di accoglimento il presente ricorso quanto alla luce della documentata constatazione che:

- 1) - è stata disattesa la richiesta - formulata per ben due (2) volte, in data **24 Marzo 2026** ed in data **5 Maggio 2026** - per fissare **un incontro** al fine di affrontare, dirimere e definire compiutamente l’istruttoria della pratica edilizia, addivenendo alla conclusione di un accordo allo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, commi 1/1-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (docc. 9/10)
- 2) - viene impedito alla Società di dare corso alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull’area **“edificabile”** censita al mappale 164 del foglio 43 (doc. 12);
- 3) - è stata disattesa anche la terza richiesta - fatta oggetto della memoria legale del **2 Luglio 2026** e della missiva del **3 Agosto 2026** - per **“organizzare un incontro allo scopo di prevenire l’insorgenza di una articolata, complessa ed onerosa controversia giudiziaria”** (docc. 13/15).

Si consideri che tra le **“ipotesi di accordo”** - che non hanno mai potuto essere illustrate, dal momento che l’**incontro** chiesto il **24 Marzo 2026**, il **5 Maggio 2026**, il **2 Luglio 2026** ed il **3 Agosto 2026** non si è (**ancora**) tenuto, per ragioni esclusivamente addebitabili alla (omissiva) condotta del Dirigente dello sportello Unico per l’Edilizia - sarebbe naturalmente ed agevolmente rientrata quella incentrata sul regime giuridico del permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 e dell’art. 33 della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12.

Non ha dunque alcun senso affermare - come invece risulta asserito, illegittimamente ed arbitrariamente, nel diniego del **4 Giugno 2026** - che **“le**

richiamate comunicazioni, in concreto, non rappresentano o propongono alcuna ipotesi di accordo, di fatto non sussistendone i presupposti ...” (doc. 12 - pagina 3)

Nelle more del giudizio, l'accoglimento della sospensiva diviene quindi ancor più necessario - specie in relazione alle surriportate constatazioni - proprio per apprestare una prima indispensabile ed effettiva tutela degli interessi della EDILSOLE IMMOBILIARE (che sono già stati pesantemente penalizzati) ed effettuare la dovuta valutazione della cennata **“ipotesi di accordo”** ex art. 11 della legge 241/1990.

Tanto più che il Comune di Lodi:

1) - è perfettamente conoscenza del fatto che la Società - che aveva già ottenuto il nulla osta paesaggistico sin dal **9 Giugno 2025** (doc. 3) - avrebbe dovuto dare corso alla realizzazione delle **“due palazzine residenziali”** sull'area **“edificabile”** censita al mappale 164 del foglio 43 (docc. 1/2).

2) - è perfettamente a conoscenza del fatto che la presentazione della domanda di permesso di costruire - avvenuta in data **27 Novembre 2025** - era stata concordata con il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Lodi (doc. 4);

3) - non può quindi addebitare alla EDILSOLE IMMOBILIARE - come traspare dalla nota n. 17025 del **17 Marzo 2026** - i tempi del completamento di adempimenti tecnico-amministrativi di sua competenza seguitando:

1) - **a non rendere noti i motivi per i quali aveva:**

a) - preliminarmente **“Accertato che ad oggi è stato redatto solo un collaudo funzionale parziale della Chiavica sulla Roggia Molina”;**

b) - aggiunto **“che lo stesso non costituisce collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione dell'opera”;**

2) - **a non rilasciare copia** della richiesta di presa d'atto del **“collaudo delle opere di difesa idraulica su roggia Molina”** che il Comune aveva inoltrato all'Autorità Distrettuale di Bacino del Po;

3) - **a non indicare** “i presupposti di fatto” e “le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria” da cui si evincessero i motivi per i quali:

a) - fosse stato “redatto solo un collaudo funzionale parziale della Chiavica sulla Roggia Molina”;

b) - “lo stesso non costituisce collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione dell’opera” (doc. 7);

4) - non può nemmeno limitarsi (furbescamente) a “*precisare*” - come ha fatto con l’impugnato diniego del **4 Giugno 2026** - che “a seguito della fornitura elettrica, è stata eseguita dal tecnico collaudatore incaricato dal Comune di Lodi relativa visita di collaudo e verifica della funzionalità il 28 Aprile 2026 e che appena verrà assunto il ‘certificato di collaudo’ dell’opera pubblica, da approvare a cura di questa Direzione, sarà possibile inviarne copia” (doc. 12);

Dal momento che il Giudice Amministrativo deve decidere, nella sede cautelare, avendo soprattutto riguardo alla gravità delle conseguenze che derivano dall’esecuzione degli atti impugnati, la palese illegittimità dei provvedimenti de quibus e l’indiscutibile lesione degli interessi della ricorrente depongono a favore dell’accoglimento della domanda cautelare.

=I=I=I=I=

Per tutto quanto sovraesposto - con espressa riserva di impugnare mediante successivi motivi aggiunti qualsiasi ulteriore atto e/o provvedimento che fosse emanato nel corso del procedimento correlato all’esibizione degli atti compendati dal ricorso **R.G. 1971/2026**, di impugnare mediante successivi motivi aggiunti qualsiasi ulteriore atto e/o provvedimento che fosse emanato nel corso del presente procedimento e di chiedere il risarcimento del danno ingiusto che la Società ha già subito e che continua a subire tanto per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa quanto per il mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria, alla luce della posizione

giuridicamente rilevante della quale è titolare come proprietaria dell'area **“edificabile”** sulla quale ha diritto di realizzare le **“due palazzine residenziali”** (docc. 1/2/4), del legittimo affidamento che si correla al già ottenuto nulla osta paesaggistico dell'**11 Giugno 2025** (doc. 3) ed alla sussistenza del suo pieno diritto a conoscere gli atti menzionati nelle note dirigenziali del **17 Marzo 2026** (docc. 7/8/9/10/13) - la EDILSOLE IMMOBILIARE S.R.L. di Villanterio, ut supra assistita e difesa

CHIEDE

che l'adito Tribunale - previa cautelare sospensione dell'esecuzione degli epigrafati ed impugnati provvedimenti comunali - voglia accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenziale statuizione e così, in particolare annullare:

1) - il provvedimento n. 41149/2026 del **4 Giugno 2026** (ricevuto in data 8 Giugno 2026), con il quale il Dirigente dello Sportello unico per l'Edilizia dell'Ente - con riguardo al permesso di costruire chiesto in data **27 Novembre 2025** per dare corso alla realizzazione di **“due palazzine residenziali”** sull'area di proprietà ubicata all'angolo tra le vie Terzaghi e Finoli (censita al mappale 164 del foglio 43) - ha comunicato che la **“domanda non può essere accolta”**;

2) - ogni altro atto comunque presupposto e/o connesso, ivi espressamente ricomprese:

a) - la nota n. 17025/2026 del **17 Marzo 2026**, con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'Ente - dopo avere **“VISTA la “relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 12/2005”** - aveva comunicato i **“motivi che ostano all'accoglimento della domanda”** del **27 Novembre 2025**;

b) - la nota n. 17039/2026 del **17 Marzo 2026**, con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'Ente - dopo avere **“Richiamato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 del 17.03.2026 prot.**

17025” (sic) - ha comunicato “che il Silenzio Assenso non si è formato” e che veniva così rigettata la chiesta “attestazione circa il decorso dei termini del procedimento” del 2 Marzo 2026;

c) - la “relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. Claudia Maria Comaschi del 05.02.2026, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 12/2005”;

3) - ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè, allo stato, non conosciuto.

=I=

Si formula istanza per l’audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio ai fini della sospensiva.

=I=

Si producono e si depositano - con il relativo indice - i sottoelencati documenti, unitamente all’attestazione del versamento del prescritto contributo unificato.

Con vittoria di compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato.

Con osservanza.

(AVV. TIZIANO GIOVANELLI)

San Colombano al Lambro, 7 Settembre 2026.

SI PRODUCONO:

- 1) - atto di acquisto del 15 Novembre 2023.
- 2) - certificato di destinazione urbanistica del 29 Giugno 2023.
- 3) - nota comunale dell'11 Giugno 2025.
- 4) - domanda di permesso di costruire del 27 Novembre 2025.
- 5) - nota comunale dell'1 Dicembre 2025.
- 6) - richiesta di attestazione del silenzio-assenso del 2 Marzo 2026.
- 7) - nota comunale n. 17025 del 17 Marzo 2026.
- 8) - nota comunale n. 17039 del 17 Marzo 2026.
- 9) - memoria legale del 24 Marzo 2026.
- 10) - memoria legale di sollecito del 5 Maggio 2026.
- 11) - ricorso/avviso Camera di consiglio (R.G. 1971/2026).
- 12) - provvedimento comunale n. 41117 del 4 Giugno 2026.
- 13) - memoria legale del 2 Luglio 2026.
- 14) - nota comunale del 31 Luglio 2026.
- 15) - missiva legale del 3 Agosto 2026.